

SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Statuto Associazione

(Approvato dall'Assemblea straordinaria delle Socie e dei Soci del SAE - lunedì 30 aprile 2018 - Sassone)

Art. 1 – Denominazione, origini e scopi

È costituito il Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.), associazione interconfessionale di laici per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico cristiano.

L'Associazione si pone in continuità con l'attività di dialogo e di formazione ecumenica che, promossa da Maria Vingiani a Venezia nel 1947 e sostenuta poi da amici di varie parti d'Italia, si è sviluppata a Roma in forma privata nel 1959 (all'annuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II) e in forma pubblica dal 1964, strutturandosi quindi nel Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.).

Il SAE, Associazione senza fini di lucro, ha lo scopo di assicurare in modo permanente e di espandere l'esperienza del dialogo e il servizio di testimonianza e di formazione ecumenica, nella volontà di contribuire all'attuazione dei Documenti ecumenici e di dialogo delle varie Chiese, a partire da quelli prodotti dal Concilio Ecumenico Vaticano II e dal Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC).

Sul piano metodologico, il S.A.E. cura l'organizzazione di Sessioni e iniziative di formazione ecumenica, promuove esperienze di dialogo interconfessionale, ebraico-cristiano e anche più ampiamente interreligioso. L'Attività dell'Associazione è intesa alla promozione di una cultura di rispetto tra diverse espressioni religiose, di educazione alla collaborazione per la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato. L'Associazione è impegnata altresì a suscitare e sostenere Gruppi misti di ricerca e studio e centri di interesse ecumenico che favoriscano una crescente capacità di dialogo e di collaborazione fra le varie comunità religiose.

Art. 2 - Sede

Il S.A.E. ha sede in Piazza S. Eufemia, 2 - 20122 Milano.

Art. 3 - Soci

Sono Soci del S.A.E. coloro che, dichiarando di condividerne lo spirito e le linee statutarie, presentano personale domanda di iscrizione al Comitato Esecutivo (art. 8) e vengono accettati a discrezione del medesimo.

I Soci versano, al momento dell'ammissione e successivamente per ciascun anno, una quota il cui ammontare è stabilito dal Consiglio dei Gruppi Locali (C.G.L.) (art. 9), su proposta del C.E. (art. 8).

La quota annuale va versata entro il 31 dicembre di ciascun anno se non viene diversamente stabilito dal C.G.L.

I Soci decadono se non hanno versato per due anni consecutivi la quota associativa annuale.

I Soci possono essere esclusi per comportamenti non conformi con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal C.E. all'unanimità.

I Soci partecipano alla vita associativa, e per i maggiorenni è previsto l'esercizio del diritto all'elettorato passivo e attivo,

Art. 4 - Organi centrali dell'Associazione

Organi centrali dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea generale;

2. Il Presidente;
3. Il Comitato Esecutivo;
4. Il Consiglio dei gruppi locali;
5. Il Revisore dei Conti.

Art. 5 - Assemblea generale (composizione e attribuzioni)

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, i quali hanno diritto di voto (art. 2532 c.c.).

Essa determina annualmente le linee di lavoro e i criteri di gestione dell'Associazione; approva i bilanci e la relazione annuale che le viene sottoposta dal Presidente.

Delibera su tutto quanto demandato per legge o per Statuto, nonché sulle modifiche dello Statuto stesso. Ha facoltà di nominare un Presidente emerito dell'Associazione.

Art. 6 - Assemblea Generale (convocazioni, deliberazioni e modifiche dello Statuto)

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, e in Assemblea straordinaria ogni qualvolta sia necessario mediante comunicazione scritta personale.

La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere altresì convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi componenti. I presenti provvedono, in apertura di seduta, a nominare un Presidente e un Segretario.

E' ammessa la partecipazione per delega: a ciascun socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni si redige processo verbale, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea. Il verbale resta a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione.

Quando l'Assemblea straordinaria delibera in materia di modificazione dello Statuto, per essere regolarmente costituita richiede la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci. Per la validità delle deliberazioni di variazioni dello Statuto si richiede una maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente, eletto dai Soci, rappresenta l'Associazione; convoca l'Assemblea generale; convoca il C.G.L. (art. 9) e formula l'ordine del giorno delle rispettive riunioni.

Coordina l'attività dei Comitati di esperti (art.11). Prepara la relazione da sottoporre all'Assemblea generale.

Può nominare un delegato fra i Membri del C.E. in caso di sua assenza o impedimento.

L'elezione avviene in forma epistolare o telematica. Lo svolgimento delle operazioni connesse all'elezione avviene a cura di una Commissione Elettorale composta da tre soci nominati dall'Assemblea in una delle sedute ordinarie precedenti l'elezione.

Hanno diritto di voto tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data della nomina della Commissione Elettorale.

Il Presidente dura in carica quattro anni con mandato rinnovabile; per motivi di eccezionale gravità, l'Assemblea generale dei Soci può prorogare il mandato per un anno

Nell'ipotesi di sue dimissioni, morte o impedimento permanente, le sue funzioni sono esercitate dal più anziano, come Socio, dei Membri del C.E., che indice l'elezione straordinaria del nuovo Presidente entro sei mesi. In questo caso alla nomina della Commissione Elettorale provvede il Comitato Esecutivo.

Art. 8 - Comitato Esecutivo (composizione, attribuzioni e deliberazioni)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da non più di quattro membri eletti dal C.G.L.

Alle elezioni dei Membri del C.E. provvede il C.G.L. nella prima riunione utile dopo l'elezione del Presidente e comunque entro tre mesi dalla stessa, secondo quanto previsto dall'art. 9.

I Membri del C.E. durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.

Il Comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ne promuove le iniziative sulla base delle direttive dell'Assemblea generale.

Il C.E. procede alla designazione dei Comitati degli Esperti (art. 11).

Il C.E. vigila sulla compatibilità dei comportamenti dei soci con lo spirito e le linee dell'Associazione.

Il C.E. garantisce la continuità dell'attività associativa e assicura i servizi di segreteria e di amministrazione dell'Associazione.

Può avvalersi di collaboratori, anche non soci, per lo svolgimento dei compiti di amministrazione e segreteria.

Le delibere del C.E., se non diversamente stabilito, sono prese a maggioranza dei suoi componenti.

Per delibere di particolare rilevanza, il Presidente dà comunicazione della convocazione del CE ai Responsabili dei Gruppi Locali.

Il C.E. è competente sui rapporti di lavoro degli eventuali dipendenti.

Art. 9 - Consiglio dei Gruppi Locali (composizione, attribuzioni, deliberazioni)

Il Consiglio dei Gruppi Locali è composto dal Presidente, dai membri del C.E. e dai Responsabili dei Gruppi Locali (art. 12) o in caso di impedimento da un loro sostituto eletto dai soci del Gruppo Locale.

Ai Gruppi Locali spetta un rappresentante ogni quindici soci o frazione.

Il Presidente può invitare, per ogni riunione, un numero non superiore a tre esperti con funzione consultiva.

Nell'ipotesi che il Responsabile di un Gruppo Locale sia anche Membro del C.E., il relativo Gruppo può designare un altro Socio come suo rappresentante.

Il C.G.L. si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione scritta del Presidente, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o su richiesta di almeno un quarto dei Responsabili dei Gruppi Locali.

Il C.G.L. è validamente costituito se sono rappresentati almeno la metà più uno dei Gruppi locali.

Il C.G.L. discute sull'ordine del giorno proposto dal Presidente e sui punti richiesti da almeno tre Responsabili dei Gruppi Locali (almeno dieci giorni prima della riunione). L'ordine del giorno riguarda i compiti dell'Associazione, sulla base delle mozioni e delle indicazioni votate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Le decisioni del C.G.L. sono prese a maggioranza dei presenti.

Il C.G.L. elegge i Membri del C.E., esprimendosi, con voto, su una rosa di soci proposta dal Presidente che rispecchi, per quanto possibile, il carattere interconfessionale dell'Associazione.

Art. 10 - Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina, conferendo un mandato quadriennale rinnovabile, un Revisore dei Conti, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che controlla la regolare tenuta della contabilità sociale e presenta all'Assemblea una relazione scritta in occasione dell'esame del rendiconto annuale.

Art. 11 - Comitati di Esperti

Il SAE può costituire comitati di esperti per l'attuazione dei propri fini istituzionali.

I compiti, la durata e la composizione di tali comitati sono deliberati dal Comitato Esecutivo. La designazione dei componenti, che potranno essere anche non soci, dovrà rispecchiare, per quanto possibile, il carattere interconfessionale dell'Associazione. I componenti dei comitati possono partecipare

alle riunioni degli organi sociali su invito di chi li convoca. Non hanno diritto di voto a meno che lo posseggano ad altro titolo.

Art. 12 - Gruppi locali

I Soci, previa approvazione del C.G.L., costituiscono "Gruppi Locali S.A.E." che sono espressione del S.A.E. sul territorio. L'approvazione può essere revocata in caso di non conformità con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione.

La struttura essenziale di ogni Gruppo locale comprende l'Assemblea e il Responsabile del Gruppo.

Ogni Gruppo si può dare un proprio regolamento in conformità con i principi statutari dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sull'attività del Gruppo.

Il Responsabile del Gruppo viene eletto dall'Assemblea del medesimo fra i soci con maggioranza semplice, per un mandato triennale rinnovabile. Egli convoca l'Assemblea, anima e coordina l'attività del Gruppo, partecipa come membro di diritto al C.G.L.

I gruppi nell'ambito degli scopi del S.A.E. hanno attività locali autonome e tengono contatti regolari con il C.E. tramite il Responsabile del Gruppo. Ogni Gruppo locale informa il CE in merito alla propria attività.

Eventuali iniziative che assumono rilevanza e diffusione più ampia del piano locale (incontri, pubblicazioni, uso dei media a livello nazionale) vanno condivise previamente col C.E.

Nell'espletamento della sua attività il Gruppo locale può avvalersi di esperti, scelti dall'Assemblea.

Art. 13 - Coordinamento zonale

I Gruppi locali, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa approvazione del C.G.L. possono costituire forme e livelli di coordinamento territoriale autonomamente determinati.

Per le loro iniziative in ambito più vasto vale il criterio stabilito per i Gruppi Locali (art.12, c. 7).

Art. 14 - Risorse Economiche

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote associative e con eventuali contributi, sussidi, lasciti, donazioni; con gli interessi attivi e le rendite patrimoniali.

Art. 15 - Anno finanziario e bilancio

L'Anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Al termine di ogni "esercizio", il C.E. predispose il bilancio consuntivo e preventivo che deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, il quale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.